



NOTAIO
Bianca Franco

-----STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE GATTOPARDO ETS"-----

-----Articolo 1-----

Denominazione - Normativa di riferimento - Sede - Durata - Am-
-----bito territoriale-----

Allegato "B."
Rep. n. 3820
Racc. n. 2753

È costituita l' "ASSOCIAZIONE GATTOPARDO ETS", da qui in avan-
ti denominata "Associazione".

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono rego-
lati dal presente Statuto, in conformità del Decreto Legisla-
tivo del 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e
successive modificazioni, e, per quanto ivi non previsto, dal
Codice Civile e sue disposizioni di attuazione.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Palma di Mon-
techiaro, all'indirizzo risultante nell'atto costitutivo, po-
trà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e
sedi operative altrove nell'ambito del territorio della Regio-
ne Sicilia.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non compor-
ta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito terri-
toriale della Sicilia.

-----Articolo 2-----

-----Divieto di scopo di lucro - Risorse - Patrimonio-----

L'Associazione è apartitica e apolitica e fonda la propria at-
tività istituzionale e associativa sui principi costituziona-
li della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità preminen-
temente culturali, civiche e di utilità sociale, avvalendosi
in modo prevalente delle prestazioni degli associati volonta-
ri e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra na-
tura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare fun-
zionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavora-
tori impiegati nell'attività, che non devono essere
associati, non può essere, ai sensi dell'art 33 del Codice
del Terzo Settore, superiore al 50% del numero degli associa-
ti.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse gene-
rale, previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore:--

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-
turale, dell'ambiente e del paesaggio;-----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-
che o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultu-
ra e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale;-----



Donna Carla
Donna Carla
Donna Carla
Donna Carla
Donna Carla

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al comma 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).---

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative ordinarie, quote associative straordinarie, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.-----

Per il controllo sulla gestione e sulla rendicontazione dei fondi provenienti da fonti esterne di qualsiasi natura, il Consiglio direttivo dovrà istituire un Comitato costituito da tre persone esterne all'Associazione che abbiano i requisiti della competenza e della probità.-----

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.-----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Il patrimonio iniziale è costituito dal totale delle quote associative ordinarie degli associati, pari ad euro € 20,00 (euroventi) annuali per ciascun associato.-----

-----Articolo 3-----

-----Scopo - Finalità - Attività-----

L'associazione ha il seguente oggetto:-----

intervento negli infortuni pubblici e privati, assistenza-----
e trasporto degli infermi e dei sinistrati, assistenza agli
anziani e portatori di handicap, assistenza dei più bisognoso-
li e compimento di tutte le opere dirette al conforto degli
ammalati e degli infortunati senza fini di lucro e distinzio-
ne di sorta;-----

- opera di protezione civile e pubblica assistenza, interven-
to negli incidenti di qualsiasi natura, calamità naturali-----
e non, attivando incisivamente dalla previsione alla preven-
zione, la vigilanza e il soccorso, ed intervento sanitario;---
- assistenza e servizi negli ospedali, negli enti pubblici e
privati, nelle pubbliche vie con i propri volontari al fine
di vigilare e prevenire incidenti nelle varie manifestazioni
e riunioni di carattere sportivo, canoro, religioso, ecc, e
comunque ovunque vi possa essere pericolo.-----

Le principali attività dell'associazione comprendono settori
primari d' intervento quali:-----

- a) trasporto e soccorso, infermi e sinistrati, anche per emo-
dialisi;-----
- b) soccorso e assistenza a tutte le comunità colpite da cala-
mità;-----
- c) opera di protezione civile, per causa di calamità o
dell'uomo;-----
- d) servizi di prevenzione, di igiene e sanità;-----
- e) servizi di vigilanza per il soccorso ed intervento sanita-
rio;-----
- f) servizio socio-assistenziale;-----
- g) tutela ambientale;-----
- h) tutela al patrimonio;-----
- i) servizi culturali e ricreativi;-----
- l) servizi di primo soccorso (urgenza);-----
- m) servizi di soccorso fluviale-marino-balneazione (protezio-
ne balneare);-----
- n) servizi di soccorso montano ed antincendio boschivo (ricer-
ca dispersi);-----
- o) servizio di sicurezza stradale, nelle scuole d'obbligo e
non;-----
- p) servizi di raccolta delle siringhe abbandonate dai tossico-
dipendenti;-----
- q) servizi di prevenzione per le manifestazioni, riunioni ed
iniziative di solidarietà civile ed ambientale;-----
- r) servizi di antidiscariche abusive di rifiuti tossici noci-
vi e rifiuti solidi urbani;-----
- s) servizi per la tutela dei beni monumentali, archeologici e
arredi urbani;-----
- t) servizi per la radioemergenza;-----
- u) promuovere e organizzare corsi di formazione di volontari
soccorritori, primo soccorso e prevenzione, formazione istrut-
tori del soccorso, corsi di aggiornamento in materia di emer-
genza, urgenza e trasporto sanitario, gruppi studio, congres-



Ercole Colombo
Presidente
Consiglio Direttivo
Consiglio Provinciale
Consiglio Regionale
Consiglio Nazionale

si nazionali e internazionali nell'ambito sanitario all'interno e all'esterno delle strutture pubbliche sanitarie e private per conto dell'associazione, associazioni di volontariato e professionali, servizi pubblici e privati, aziende ASL e ospedaliere in virtù delle leggi regionali, nazionali ed europee.

-----Articolo 4-----

-----Ammissione degli associati-----

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge, che attualmente è di sette persone.

Sono associati i fondatori e, successivamente, coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Possono essere associati, oltre alle persone fisiche, anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32 del Codice predetto.

-----Articolo 5-----

-----Obblighi e diritti degli associati-----

Gli associati sono tenuti:-----

- a osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.---

Gli associati hanno il diritto di:-----

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;

ta a mezzo posta ordinaria o elettronica ovvero messaggio telefonico (whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata a un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione; in particolare:

- determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio direttivo;
- nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13, 14 e 87 del Codice del Terzo Settore);
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favore-

vole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

-----Articolo 9-----

-----Consiglio direttivo-----

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero di quattro; l'assemblea può variare tale composizione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici.

I componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti dal Consiglio direttivo; tali nomine saranno sottoposte alla conferma dell'Assemblea nella prima riunione successiva. Se viene meno la maggioranza dei componenti, i rimanenti membri convocheranno senza ritardo l'Assemblea degli associati perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

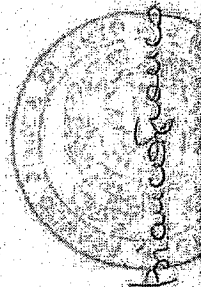
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;



Carlo Alfano
Giuseppe Dele
Antonio Di
Stefano Di
Carlo Di

- provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed, in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari ove previsto, (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017), nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;-----
- delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti all'attività associativa;-----
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;-----
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;-----
- organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa;-----

Il Consiglio direttivo, in funzione della migliore attuazione degli scopi dell'Associazione, può:-----

- istituire Commissioni specializzate per aree tematiche, utilizzando anche, se ritenuto opportuno, soggetti esterni all'Associazione;-----
- nominare dei Soci onorari;
- nominare, tra le persone che mostrano interesse nei confronti dell'attività del sodalizio, degli "Amici dell'Associazione", ai quali potrà eventualmente affidare incarichi gratuiti o retribuiti per lo svolgimento di determinati lavori.-----

Sia gli uni che gli altri non hanno, nei confronti dell'Associazione, alcun dovere né alcun diritto di qualsiasi genere.--

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale nell'ambito dell'oggetto sociale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

-----Articolo 10-----

-----Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere-----

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conse-

guimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza, il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio direttivo.

Nell'ipotesi in cui venga a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, ne assume i poteri, fino alla successiva assemblea, il Vice Presidente, che, nella stessa seduta, farà deliberare la reintegrazione del Consiglio chiamando alla carica di Consigliere un altro Socio. Pertanto, la prima assemblea utile nominerà il nuovo Presidente e ratificherà, o meno, la nomina del nuovo Consigliere.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza del bilancio annuale di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

-----Articolo 11-----

-----Organo di controllo-----

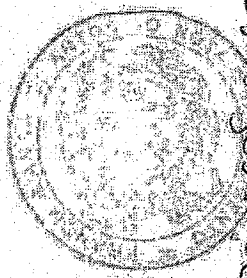
L'Organo di controllo monocratico prende il nome di Sindaco Unico, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore come disposto dall'art 30, e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi. Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

-----Articolo 12-----

-----Esercizio sociale-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito



Handwritten signatures and notes:
Zucchi C.lyn
Dobele
C. Tognolo
G. Tognolo
C. Tognolo
C. Tognolo

presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).--
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di presentazione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

-----Articolo 13-----

-----Libri associativi-----

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;--
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese nel caso in cui voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

-----Articolo 14-----

-----Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione patrimonio residuo-----

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

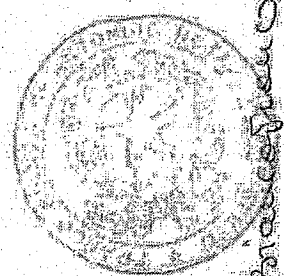
L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nelle more della operatività dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

-----Articolo 15-----

-----Rinvio-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.



Espr. C. Amm.
Donato G. De Caro
Consig. Amm. D. De Caro
Donato G. De Caro
Condelle Giovanni
V. Amm.